



**CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

**Risposta ad interrogazione n. 53 avente ad oggetto "Criticità procedurali e amministrative relative alla Delibera di Giunta n. 43 del 03/03/2026"**

Egr. Cons. Vian, la Sua interrogazione fa riferimento ad uno spiacevole disagio verificatosi in occasione della seduta di Giunta Comunale del 3 marzo 2026, in cui non è stata approvata alcuna delibera avente ad oggetto una collaborazione con le attività educative dell'oratorio salesiano "Don Bosco".

La Giunta, infatti, dopo aver valutato la proposta ha ritenuto di sospenderne l'approvazione, ritenendo opportuno fare ulteriori riflessioni e approfondimenti.

Quanto accaduto in occasione di quella seduta di Giunta Comunale è stato puntualmente e con la massima trasparenza chiarito successivamente con la Delibera di Giunta n. 63 del 7 aprile 2026, alla cui lettura si rinvia per completezza espositiva.

In questa sede ci si limita a evidenziare i seguenti punti:

A causa di un malinteso vi è stata una errata verbalizzazione dell'esito dell'esame della proposta di delibera iscritta al n. 48 dell'o.d.g. della seduta di Giunta Comunale del 3 marzo 2026, avente ad oggetto "collaborazione proposta attività educative oratorio salesiano Don Bosco";

La deliberazione G.C., n. 43/2026 che è stata pubblicata all'Albo Pretorio nella sola giornata del 3 marzo 2026, riportava una volontà in realtà inesistente. Infatti, la Giunta non ha mai espresso tale volontà, come correttamente riconosciuto successivamente dal Segretario;

La delibera contrassegnata con il numero 43, avente ad oggetto: "COLLABORAZIONE PROPOSTA ATTIVITÀ EDUCATIVE ORATORIO SALESIANO "DON BOSCO" pubblicata nella sola giornata del 3 marzo 2026, era radicalmente nulla per assenza dell'elemento costitutivo della volontà dell'organo deliberante di approvare la proposta di deliberazione;

In conseguenza della nullità di tale atto e della sua tempestiva rimozione, il numero 43 del registro generale delle delibere di Giunta è stato attribuito alla deliberazione di Giunta approvata nella successiva seduta del 5 marzo 2026, avente ad oggetto: "Approvazione atto di significazione del Comitato di coordinamento e controllo VERITAS spa del 03.03.2026".

Nella Sua interrogazione chiede per quale ragione non sia stata attuata la procedura di annullamento in autotutela e sia stato rimosso dal Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio il n. 538. Invero tale affermazione non è esatta perché non vi è stata alcuna

Segreteria del Sindaco

Piazza Indipendenza, 13 – 30027 San Donà di Piave (VE)

[www.comune.sandonadipiave.ve.it](http://www.comune.sandonadipiave.ve.it) tel: 0421 5901 mail:[protocollo@sandonadipiave.net](mailto:protocollo@sandonadipiave.net)

PEC: [protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it)



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE  
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

rimozione del n. 538 dal suddetto registro in quanto dalla relativa visura risulta che la pubblicazione contrassegnata con il numero 538 risulta annullata; in conseguenza dell'annullamento, la pubblicazione non è stata più visibile all'albo pretorio. In altre parole, l'affissione all'albo è stata rimossa a seguito dell'annullamento; di questa operazione, per la trasparenza che la materia richiede, è stata data immediata comunicazione a tutti i consiglieri comunali.

Per quanto concerne invece l'affermazione che la delibera dovesse essere annullata in autotutela è anch'essa non corretta in quanto l'atto in questione non era invalido ma efficace, come sarebbe una delibera annullabile per vizi di legittimità. Nella fattispecie, come detto, il vizio invalidante era ben più grave, comportando ai sensi dell'art. 21 septies della legge n. 241/90, l'assoluta e insanabile nullità per mancanza dell'elemento costitutivo del provvedimento rappresentato dalla manifestazione di volontà. La delibera da Lei indicata, egr. Consigliere, era *tamquam non esset*.

Pertanto, si è proceduto non ad un annullamento in autotutela di un atto illegittimo ma efficace, ma ad un accertamento di nullità dell'atto che era stato erroneamente confezionato e pubblicato. Conseguentemente è stato riutilizzato il numero 43, che è stato attribuito alla prima delibera successiva validamente assunta.

Contrariamente alla sua capziosa insinuazione, non vi è stata alcuna "scelta politica di ritiro del finanziamento intervenuta dopo la regolare adozione dell'atto", né una lesione della fede pubblica, perché, come già chiarito, non vi è stata alcuna valida deliberazione assunta, nessuna manipolazione o alterazione di volontà espresse, ma solo uno spiacevole equivoco seguito da un inopinato errore nella firma digitale di un atto, che non era comunque conforme alla reale volontà manifestata dall'organo amministrativo. Si è trattato di una singolare sequenza di errori commessi in assoluta buona fede.

Purtroppo, capita a chiunque opera e produce una notevole quantità di provvedimenti, di commettere qualche errore, ma l'importante è porvi rimedio tempestivamente e in maniera trasparente, esattamente come avvenuto nel caso in questione.

L'Amministrazione ribadisce il proprio impegno nel favorire la collaborazione tra pubblico e privato, riconoscendo il valore fondamentale di tutte le progettualità che promuovono la cittadinanza attiva, la socializzazione e il benessere delle nuove generazioni.

Il Sindaco  
Avv. Alberto Teso

Segreteria del Sindaco

Piazza Indipendenza, 13 – 30027 San Donà di Piave (VE)

[www.comune.sandonadipiave.ve.it](http://www.comune.sandonadipiave.ve.it) tel: 0421 5901 mail: [protocollo@sandonadipiave.net](mailto:protocollo@sandonadipiave.net)

PEC: [protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it)